

# **REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA**

**EMENDAMENTI AL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA**



# EMENDAMENTO N. 1

## TITOLO II – SICUREZZA E QUALITÀ DELL'AMBIENTE URBANO

### Articolo 7

#### Tutela dell'igiene pubblica e del decoro urbano

**Il comma 1, lettera d) è sostituito integralmente con il seguente testo:**

d) compiere atti contrari alla pubblica decenza o che possono recare molestia o provocare disgusto.

È vietato altresì, su suolo pubblico o aperto al pubblico, prendere contatto con soggetti che esercitano l'attività di meretricio su strada o che, per l'atteggiamento, per l'abbigliamento o per altre modalità comportamentali, manifestino comunque l'intenzione di esercitare l'attività consistente in prestazioni sessuali, come pure concordare prestazioni con gli stessi sulla pubblica via.

Inoltre:

- ai fini di garantire la fruibilità, il decoro e la sicurezza, su tutto il territorio comunale è vietato sostare e arrestare la marcia del veicolo condotto in luoghi pubblici o aperti al pubblico con lo scopo di:

- contrattare o concordare prestazioni sessuali a pagamento, ovvero intrattenersi per qualsiasi motivo con soggetti che esercitino palesemente l'attività di prostituzione, per l'atteggiamento e/o le modalità comportamentali, manifestino comunque l'intenzione di esercitare l'attività consistente nella fornitura di prestazioni sessuali; la violazione si concretizza anche con la sola fermata del veicolo, con permanenza a bordo del conducente/passeggero, finalizzata a prendere contatto con il soggetto dedito al meretricio.

- è vietato consentire la salita sul veicolo di uno o più soggetti impegnati nelle attività descritte al paragrafo d);

- è inoltre vietato espletare le proprie funzioni fisiologiche fuori dai luoghi a ciò destinati;

- i divieti di cui al presente paragrafo sono esclusi coloro i quali, per ragioni di servizio, operano nell'ambito dei servizi istituzionali che perseguono fini di prevenzione sanitaria e di reinserimento sociale nei confronti delle persone che si prostituiscono, nonché tutti gli addetti ai servizi di sicurezza e di soccorso pubblico e nei confronti di conducenti ed equipaggi dei veicoli di cui all'articolo 177 del Codice della Strada.

Udine, 04-09-2016

I Consiglieri comunali

Vincenzo Tanzi \_\_\_\_\_

Maurizio Vuerli \_\_\_\_\_

## EMENDAMENTO N. 2

### TITOLO II – SICUREZZA E QUALITÀ DELL'AMBIENTE URBANO

#### Articolo 13

#### Decoro dei fabbricati e scritte sui muri

All'articolo 13 sono aggiunti numero 3 (tre) commi.

Il testo o parte del testo oggetto di modifiche è evidenziato in grassetto. Cambia anche la numerazione dei commi. Dopo il comma 6, sono aggiunti numero 3 (tre) commi 7, 8 e 9, anch'essi evidenziati in grassetto.

Di conseguenza l'originario comma 7, cambia numerazione e diventa il comma 10.

Di seguito l'articolo 13, è così modificato:

1. Ferme restando le disposizioni previste dal Regolamento Edilizio Comunale riguardo al decoro degli edifici sulle facciate o altre parti dei fabbricati direttamente aggettanti sul suolo pubblico, nonché le altre norme previste dal presente Regolamento, è vietato esporre panni **stesi** a collocare oggetti sulle finestre o sulle terrazze o comunque in vista, che creino pregiudizio al decoro.
2. Gli immobili le cui facciate siano prospicienti sulla pubblica via o comunque siano visibili dalla medesima, devono essere mantenuti in buono stato di conservazione e decoro.
3. È vietato effettuare scritte o disegni sugli edifici pubblici o privati, sulle loro pertinenze, porte, muri, manufatti o infrastrutture, non facenti parte dell'impianto originario dell'edificio ovvero autorizzati.
4. Il proprietario di immobili o di chi ne ha la disponibilità, nonché gli amministratori di condominio interessati da scritte o disegni di cui al comma 2, sono obbligati a provvedere alla cancellazione delle medesime entro e non oltre **30 (trenta)** giorni dall'intimazione contenuta nel verbale di edilizia privata su segnalazione di un organo di polizia.
5. In caso di inadempienza nei termini previsti intimati si provvederà a cura dell'Amministrazione comunale, fatta salva la rimessa delle spese sul proprietario dell'immobile.
6. Qualora si tratti di scritte di contenuto politico o blasfemo o contrarie alla pubblica decenza verrà fissato un termine perentorio dall'autorità competente e in caso di inadempienza o di impossibilità dell'obbligato, l'Amministrazione Comunale provvederà, in via d'urgenza, alla copertura o cancellazione o oscuramento delle medesime, successivamente provvedendo al recupero della spesa nei confronti del proprietario dell'immobile.
7. **Nel caso che il proprietario di immobili o di chi ne ha la disponibilità, nonché gli amministratori di condominio interessati da scritte o disegni di cui al comma 2,**

provvedano prontamente entro i termini stabiliti al comma 4, e al comma 6, dandone comunicazione di inizio lavori in modo certo e documentato all'Amministrazione Comunale, non si applica nessuna sanzione amministrativa principale (pagamento di una somma).


8. Per le spese sostenute dal proprietario di immobili o di chi ne ha la disponibilità, nonché gli amministratori di condominio interessati da scritte o disegni di cui al comma 2, in concordanza a quanto stabilito al comma 7, l'Amministrazione Comunale provvederà mediante piani di intervento compensativi, quali benefici/sgravi fiscali, da individuare di volta in volta, al fine di evitare che le spese di cancellazione di scritte o disegni e di ripristino dell'intonaco e tinteggiature del manufatto, gravino in toto a carico dei proprietari degli immobili o di chi ne ha la disponibilità, nonché degli amministratori di condomini, fatta salva comunque, l'azione pubblica o privata contro i responsabili, secondo quanto stabilito dal combinato disposto dell'articolo 639 del Codice Penale, qualora fossero individuati.
9. Le disposizioni contenute al comma 8 si applicano anche per le situazioni già presenti all'entrata in vigore del presente Regolamento, secondo quanto stabilito nell'articolo 40 comma 2.
10. Qualora le infrazioni di cui al comma 3 si ripetano frequentemente sullo stesso immobile, l'Amministrazione Comunale può provvedere all'adozione di idonee misure di prevenzione, anche tramite il potenziamento delle strumentazioni tecnologiche di videosorveglianza.

Udine, 04-09-2016

I Consiglieri comunali

Vincenzo Tanzi

Maurizio Vuerli



## EMENDAMENTO N. 3

### TITOLO IV – TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

#### Articolo 38 Sanzioni e provvedimenti

Articolo 7. Tutela dell'igiene pubblica e del decoro urbano comma 1 lettera a), b), c), e), f), g), h), i)	da € 25,00 a € 150,00	
Articolo 7. Tutela dell'igiene pubblica e del decoro urbano comma 1 lettera d)	da €100 a € 500	
Articolo 13 Decoro dei fabbricati e scritte sui muri comma 3	da € 300,00 a € 1.000,00* da € 1.000,00 a € 3.000,00* Recidività: fino a € 10.000,00*	*Art. 639 del Codice Penale. Deturpamento e imbrattamento di cose altrui. Rimessa in ripristino. Alla contestazione della violazione si procede a riportare sul verbale la diffida per la riemessa in ripristino.
Articolo 13 Decoro dei fabbricati e scritte sui muri comma 4	da €50,00 a € 300,00	Rimessa in ripristino. Alla contestazione della violazione si procede a riportare sul verbale la diffida per la riemessa in ripristino.

Udine, 04-09-2016

I Consiglieri comunali

Vincenzo Tanzi \_\_\_\_\_

Maurizio Vuerli \_\_\_\_\_

